

bordo



**ORIGINALE**

**Deliberazione n. 60 del 22-12-2022**

# COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNUALITA' 2023

---

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **19:00**, a seguito di convocazione del Sindaco, recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito presso la sede municipale di San Germano dei Berici il Consiglio comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del **prof. Maurizio Fipponi**:

	Presenti / Assenti
<b>Maurizio Fipponi Marzio</b>	<b>Presente</b>
<b>Bomitali</b>	<b>Presente</b>
<b>Marta Preto Martini</b>	<b>Presente</b>
<b>Adriano Baldan Mattia</b>	<b>Presente</b>
<b>Bertesina</b>	<b>Presente</b>
<b>Valentina Guiotto</b>	<b>Presente</b>
<b>Gianni Gusella</b>	<b>Presente</b>
<b>Elena Pol</b>	<b>Presente</b>
<b>Leila Amer</b>	<b>Assente</b>
<b>Antonio Lazzari</b>	<b>Presente</b>
<b>Alberto Etenli</b>	<b>Presente</b>
<b>Giampaolo Chiodi</b>	<b>Presente</b>
<b>Paolo Bertolucci</b>	<b>Presente</b>

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dr.ssa Erika Grande.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Maurizio Fipponi nella sua qualità di Sindaco, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ass. Elena Pol illustra sinteticamente, ricordando che l'Amministrazione ha deciso che tutte le aliquote IMU rimangono invariate.

Aperta la discussione, non interviene alcuno.

Dopo di che,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO atto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992 e l'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 78 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito in legge 13.10.2020 n. 126, che determinava, già per l'anno 2020, la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili di cui al comma 1 lettera d) della medesima legge, disponendo altresì anche per gli anni 2021 e 2022 che tale imposta non è dovuta, prevedendo il ristoro delle minori entrate derivanti dall'applicazione della suddetta misura;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che la detenzione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO atto che:

- il Comune di Val Liona (istituito con legge regionale 17 febbraio 2017, n. 5, mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici) ricade nelle aree "montane" o "di collina", delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed individuate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli ivi ricadenti restano esclusi dalla imposizione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 758, della legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il comma 760 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, come già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della legge n. 160/2019, prevede la riduzione della base imponibile del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

PRESO atto che l'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi

immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 %, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 %, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 %, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 % o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTO il comma 783 della legge n. 160/2019, secondo il quale resta fermo ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 della legge n. 160/2019, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI, derivante dall'applicazione delle agevolazioni IMU introdotte dalla legge n. 208/2015;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova disciplina dell'IMU;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 23/12/2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2022;

RITENUTO, di confermare per l'anno 2023, le aliquote IMU già previste per l'anno 2022, come approvate con la deliberazione di consiglio comunale n.71 del 23/12/2021, di seguito riportate:

- 1) REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni: aliquota pari a 8,7 per mille;
- 2) Unità immobiliare di lusso nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione € 200,00): aliquota pari 6 per mille;
- 3) Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo "D": aliquota pari 8,7 per mille;
- 4) Aree fabbricabili: aliquota pari a 8,7 per mille;
- 5) Terreni agricoli (*ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993*): esenti

- 6) Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,0 per mille;
- 7) Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce"): esente per legge dal 2022;
- 8) Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata: esente;

RICHIAMATI i commi 756, 757 e 767, dell'art. 1, della legge n. 160/2019, relativi alla diversificazione delle aliquote, alla elaborazione del prospetto delle aliquote e all'inserimento della deliberazione di approvazione delle aliquote, oltre che agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente entro il 14 ottobre e il 28 ottobre dello stesso anno a cui si riferiscono le aliquote deliberate;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, della legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RICHIAMATO il DM del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTI il vigente Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a-f, del D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Astenuti: n. /

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari)

### **DELIBERA**

1. di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Nr.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU anno 2023 ‰

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,70
2	Unità immobiliare di lusso nelle cat.A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione € 200,00)	6,00
3	Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo "D"	8,70
4	Aree fabbricabili	8,70
5	Terreni agricoli ( <i>ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993</i> )	esenti
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
7	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce")	esenti
8	Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata	esente

2. di inviare per via telematica le aliquote IMU 2023, mediante comunicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della legge 1060/2019;
3. di demandare a successiva deliberazione l'eventuale attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art.1 della legge 17 dicembre 2019, n.160, qualora venisse adottato il previsto decreto ministeriale e la relativa procedura;
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dal 1° gennaio 2023;
5. di dichiarare, con successiva votazione palese avente l'esito sotto riportato, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000, vista l'urgenza di approvare le aliquote di cui al punto 1:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Favorevoli n. 8 Contrari n. 4 (Bertolucci, Chiodi, Etenli, Lazzari) Astenuti n.

/

I pareri, qualora espressi sulla proposta numero 61 del 14-12-2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati sottoscritti digitalmente a norma del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 (CAD) ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

<b>Il Sindaco</b>		<b>Il Segretario Comunale</b>
<b>prof. Maurizio Fipponi</b>		<b>dr.ssa Erika Grande</b>
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.		Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.